

Codice A1604B

D.D. 3 agosto 2020, n. 379

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in località Ghisone, nel Comune di Carentino (AL) e gestito dalla Società AMAG Reti Idriche S.p.A..



ATTO DD 379/A1604B/2020

DEL 03/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in località Ghisone, nel Comune di Carentino (AL) e gestito dalla Società AMAG Reti Idriche S.p.A..

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 6 “*Alessandrino*”, d’intesa con la Società AMAG Reti Idriche S.p.A. - ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carentino (AL) nonché committente dello studio per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 8 luglio 2020, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in località *Ghisone* nella particella catastale n. 225 del foglio di mappa n. 3, censito al N.C.T. del medesimo Comune di Carentino.

Il pozzo è stato realizzato per conto del Comune di Carentino nel 1988 che lo ha avuto in gestione fino al gennaio 2017; a far data dall’1 gennaio 2017 (D.C.C. n. 2 dell’11/01/2017) l’opera di presa è gestita dall’AMAG Reti Idriche S.p.A. che, il 4 gennaio 2017 ha presentato al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria domanda di sub-ingresso nella concessione preferenziale n. 2942, inerente il prelievo da due pozzi di cui uno, quello in esame, per uso potabile e l’altro, per uso civile (irrigazione aree verdi comunali). Il pozzo potabile, ad oggi, è autorizzato con concessione preferenziale provvisoria rilasciata dalla Provincia di Alessandria con DDAP2-85-2018 del 25 maggio 2018 e intestata all’AMAG Reti Idriche S.p.A. e viene utilizzato con una portata massima estratta pari a circa 3,33 l/s.

La descrizione delle opere risulta dagli elaborati tecnici disponibili agli atti. Il pozzo, situato in località *Ghisone-Brovia* a Est dell’abitato di Carentino, è profondo 30,50 metri dal piano-campagna e filtra tra -6,00 e -18,00 metri; nell’intorno della captazione la base del primo acquifero è stata individuata a circa 29-30 metri di profondità e, quindi, l’opera di presa risulta conforme ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sopra della base dell’acquifero superficiale - approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

Il pozzo è posizionato in una camera in cemento armato, ha la testa-pozzo munita di flangia e a lato dell'opera di presa è presente la cabina elettrica; i due manufatti sono inseriti all'interno della zona di tutela assoluta, completamente recintata (area di 10 metri di lato circa).

Le acque emunte, prima dell'immissione in rete, vengono trattate in un apposito impianto, recentemente potenziato a seguito dei fenomeni di inquinamento verificatisi nell'estate 2017: il primo trattamento è con filtri di pirolusite per abbattere il manganese, quindi iperclorazione e successivi trattamenti con bisolfiti e solfato ferroso per abbassare il cromo VI; vi è poi un passaggio dell'acqua attraverso filtri a carboni attivi e sabbia per ridurre gli eccessi di clorazione, un trattamento ad osmosi inversa per i nitrati e la durezza, un trattamento con disincrostante, clorazione e, infine, invio al serbatoio pensile e da qui alla rete.

Al fine di rafforzare ulteriormente la sorveglianza è stato inserito un controllo in continuo della conducibilità, sia all'ingresso sia all'uscita dell'impianto; il sistema di prelievo, trattamento ed immissione in rete è controllato in continuo mediante telecontrollo dal gestore dalla sede centrale.

La parte orientale del territorio comunale di Carentino si trova su di un vasto pianalto profondamente inciso dall'asta del Belbo, in senso Sud-Nord: tale incisione è testimoniata dal vistoso terrazzo morfologico che scorre parallelamente al corso d'acqua. Anche il reticolato idrico minore ha però modificato la morfologia planiforme originaria, modellando con notevoli fenomeni erosivi l'intero pianalto fluviale; in particolare, anche piccoli rii, come il rio Ghisone, hanno avuto un ruolo importante nella formazione delle valli come quella in cui è ubicato il pozzo. Nell'area sono predominanti le alluvioni caratterizzate da sedimenti ghiaiosi, sabbiosi e siltosi-argillosi, fortemente alterati; le incisioni torrentizie portano alla luce, sul fondovalle, i termini più antichi con ghiaie alterate che si alternano con argille (*Complesso Villafranchiano*). In sede locale, sono predominanti i depositi siltosi-argillosi e anche quelli ghiaioso-ciottolosi non modificano le condizioni idrauliche generali del materiale, che sono essenzialmente dettate dalla matrice argillosa dei depositi stessi e pertanto improntati verso una bassa conducibilità idraulica. L'area, nell'insieme, è pianeggiante, non presenta caratteristiche geomorfologiche di particolare rilevanza e ricade in zona a vocazione agricola.

Nell'intorno dell'area in esame la scarsità di altre opere di captazione non ha reso possibile una ricostruzione della piezometria sufficientemente affidabile; le informazioni sulla situazione idrogeologica e stratigrafica locale sono state quindi ricavate da studi specifici eseguiti su più larga scala, implementando le stesse con i dati ricavati dalla perforazione del pozzo, permettendo di proporre una perimetrazione affidabile dell'area di salvaguardia.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* previsto dal regolamento regionale 15/R/2006 e calcolata attraverso l'applicazione del codice di calcolo *WHPA* in quanto erano disponibili dati attendibili per la ricostruzione dell'idrogeologia locale a seguito della prova di pompaggio eseguita sul pozzo - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo - pari a 3,33 l/s - ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per circa 17 ore giornaliere (valore desunto dalla stima dei consumi da inizio gestione impianto) e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un elevato grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma quadrata con lato di 10 metri, caratterizzata dalla presenza di recinzione a protezione dell'area;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 6.263,1077 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, per una superficie di 58.254,2778 metri quadrati.

All'interno dell'area di salvaguardia proposta scorre il rio Ghisone; il Piano di Tutela delle Acque indica per il sottobacino del fiume Bormida relativo al rio Ghisone uno stato qualitativo oggetto di

attenzione per superamenti relativi a nitrati e fitofarmaci nelle acque della falda superficiale. Valori di nitrati superiori al limite previsto dal d.lgs. 31/2001 sono riscontrati nelle analisi di routine del pozzo e pertanto l'impianto di trattamento delle acque è stato implementato per l'abbattimento dei nitrati. Una corretta gestione dei fitofarmaci e dei fertilizzanti nelle aree agricole che ricadono nelle zone di rispetto ristretta ed allargata potrà ridurre le concentrazioni; occorre tuttavia tenere conto che il rio Ghisone ha un bacino a monte del pozzo in esame che si estende fino al territorio di Mombaruzzo e che i terreni attraversati sono prevalentemente a destinazione agricola. Dal momento che le zone di rispetto ristretta ed allargata interessano terreni a destinazione agricola è stato redatto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 nel quale, limitatamente alle particelle catastali ricadenti nelle zone di rispetto, sono state definite le indicazioni per il corretto svolgimento delle attività agricole. In prossimità del limite sud-occidentale della zona di rispetto allargata è presente la tubazione fognaria che collega la Tenuta Aimonetta alla rete fognaria comunale presente lungo la S.P. 240; i lavori di posa di tale tubazione sono stati recentemente completati e hanno verosimilmente migliorato la situazione pre-esistente in cui si avevano scarichi con fosse Imhoff e sub-irrigazioni a monte del pozzo potabile che costituivano elemento di forte impatto sulla prima falda captata. Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Allegato 10 - Pozzo ad uso idropotabile in comune di Carentino - DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEL R.R. N. 15/R DEL 11/12/2006 E S.M.I. - Aree di salvaguardia su planimetria catastale - Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - sede di Alessandria, a seguito della disamina della documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 30 gennaio 2019, ha espresso parere favorevole in merito alla definizione proposta, comunicando quanto segue:

- è necessario che l'Ente gestore effettui almeno una volta all'anno un campionamento delle acque del pozzo ai sensi del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di monitorare eventuali variazioni di alcuni parametri chimici, data la particolare posizione del pozzo - limitrofo al rio Ghisone - e la valutazione della vulnerabilità intrinseca elevata dell'acquifero captato;
- è necessario che l'amministrazione comunale di Carentino comunichi ai proprietari dei terreni limitrofi al pozzo - rientranti nelle zone di rispetto - quanto prescritto nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e di controllarne il rispetto.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 18 marzo 2019, non ha rilevato particolari criticità o incompatibilità in merito alla proposta presentata, considerandola adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R e condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa Agenzia, ha tuttavia sottolineato quanto segue:

- il pozzo capta la falda dell'acquifero superficiale, situazione non particolarmente favorevole per una derivazione di acque ad uso potabile;
- prende atto del fatto che è difficoltoso implementare un monitoraggio dinamico per il controllo delle acque afferenti al pozzo, in quanto non esistono manufatti a monte del punto di presa utili per il prelievo delle acque sotterranee; gli stessi peraltro risultano essere difficilmente realizzabili per mancanza di disponibilità delle aree;
- concorda con le modalità di controllo e monitoraggio proposte dall'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria, con particolare riguardo che occorre individuare oculatamente i parametri del d.lgs 152/2006 da ricercare;
- ancorché non siano pervenute analisi chimiche e batteriologiche inerenti le acque prelevate, le

- indicazioni dei trattamenti effettuati si possono considerare congrue alla situazione esistente;
- secondo i dati a disposizione non sono presenti in zona, siti in bonifica censiti che possano pregiudicare l'utilizzo delle acque derivate.

Il Comune di Carentino (AL) non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla definizione proposta.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende anche la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale proposta contiene, sulla base dei referti delle analisi pedologiche effettuate, la classificazione dei terreni ricadenti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, che risultano caratterizzati da una capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee "alta/moderatamente alta" e da una vulnerabilità dell'acquifero captato "elevata", attribuibili, quindi, alla Classe 2. La fonte di captazione si trova, dunque, in presenza di condizioni di elevata suscettibilità di contaminazione delle risorse idriche per cui occorre limitare gli interventi agronomici ammessi nelle zone di rispetto.

La classificazione costituisce il riferimento tecnico nell'ambito dell'area di salvaguardia per l'impiego dei fertilizzanti che, nei terreni appartenenti alla Classe 2, dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto e dei prodotti fitosanitari.

I suoli delle zone di rispetto hanno una spiccata vocazione agraria con presenza di coltivazioni erbacee, foraggere (erbai e prati) e seminativi annuali (frumento e mais); vi sono, inoltre, porzioni di bosco ceduo.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 30, in data 23 luglio 2020.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile ubicato in località *Ghisone*, nel Comune di Carentino (AL) e gestito dall'AMAG Reti Idriche S.p.A., è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 52/08 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "*Alessandrino*", in data 22 dicembre 2008.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, al fine di garantire l'integrità delle relative opere;
- si effettuino interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione dell'edificio di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta del collettore che collega la Tenuta Aimonetta alla rete fognaria comunale presente lungo la S.P. 240 e che ricade in prossimità del limite sud-occidentale della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della tubazione fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- l'Ente gestore effettui almeno una volta all'anno un campionamento delle acque del pozzo ai sensi del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di monitorare eventuali variazioni di alcuni parametri chimici, data la particolare posizione del pozzo - limitrofo al rio Ghisone - e la valutazione della vulnerabilità intrinseca elevata dell'acquifero captato;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia stessa, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la Proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Alessandria del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzione;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - sede di Alessandria - in data 31 gennaio 2019 - prot. n. 0011273;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale - Dipartimento territoriale Piemonte Sud Est, in data 18 marzo 2019 prot. n. 000384/2019;

vista la nota inviata tramite Posta Elettronica Certificata dall'Ente di Governo dell'Ambito n. 6 - "Alessandrino", in data 8 luglio 2020, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2,

comma 7".

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile ubicato in località *Ghisone*, nel Comune di Carentino (AL) e gestito dalla Società AMAG Reti Idriche S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "Allegato 10 - Pozzo ad uso idropotabile in comune di Carentino - DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEL R.R. N. 15/R DEL 11/12/2006 E S.M.I. - Aree di salvaguardia su planimetria catastale - Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 3,33 l/s - portata massima di esercizio del pozzo derivante da un pompaggio continuo per 17 ore giornaliere.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci; in tale zona è obbligatorio per le colture erbacee annuali mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop.

Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla Proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Alessandria ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Per quanto concerne la gestione agronomica dell'area di salvaguardia, in presenza di particelle catastali che ricadono in Classe 2, i fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di *azoto* ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La concimazione *fosfatica* e *potassica* sarà sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia sarà dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica.

Sono, altresì, ammessi i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata con l'ulteriore prescrizione, per i pascoli, di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza, per le colture arboree, di effettuare un solo intervento di diserbo annuo nei sottofilari per contrastare le infestanti utilizzando principi attivi a bassa persistenza, mentre in relazione alle colture erbacee a ciclo annuale sono vietati tutti gli interventi in

pre-emergenza.

Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Negli spazi di verde privato delle aree urbanizzate è vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, analogo divieto è esteso anche alle aree a particolare destinazione funzionale, quali le zone di rispetto degli elettrodotti e dei gasdotti.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione e l'intervento con mezzi chimici nelle aree assimilate a "bosco" dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*".

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carentino (AL) - AMAG Reti Idriche S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia periodica dell'opera di presa, di manutenzione dell'edificio di presa ed il controllo della vegetazione infestante nei pressi dei manufatti;
- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta del collettore in gestione che collega la Tenuta Aimonetta alla rete fognaria comunale presente lungo la S.P. 240 e che ricade in prossimità del limite sud-occidentale della zona di rispetto allargata al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di tratti della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso;
- provvedere ad effettuare almeno una volta all'anno un campionamento delle acque del pozzo ai sensi del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di monitorare eventuali variazioni di alcuni parametri chimici, data la particolare posizione del pozzo - limitrofo al rio Ghisone - e la valutazione della vulnerabilità intrinseca elevata dell'acquifero captato.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Alessandria per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Carentino - AMAG Reti Idriche S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Alessandria per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Carentino, affinché lo stesso provveda a:


- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;

- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



ISOCRONA 365		
FOGLIO	MAPPALE	
3	115	PARTE
3	117	PARTE
3	118	PARTE
3	119	INTERO
3	120	PARTE
3	121	PARTE
3	124	PARTE
3	160	PARTE
3	177	PARTE
3	185	PARTE
3	186	PARTE
3	225	PARTE
6	1	PARTE
6	2	PARTE
6	3	INTERO
6	4	INTERO
6	5	PARTE
6	6	INTERO
6	7	INTERO
6	8	PARTE
6	9	INTERO
6	10	PARTE
6	11	PARTE
6	12	PARTE
6	13	PARTE
6	14	PARTE
6	15	PARTE
6	19	PARTE
6	20	PARTE
6	25	PARTE
6	29	PARTE
6	71	INTERO

ISOCRONA 60		
FOGLIO	MAPPALE	
3	121	PARTE
3	160	PARTE
3	184	INTERO
3	185	PARTE
3	186	PARTE
3	225	PARTE
6	5	PARTE
6	19	PARTE
6	20	PARTE
6	25	PARTE
6	29	PARTE

Legenda

- ★ POZZO IDROPOTABILE - coordinate UTM WGS84
Est 460336.795 Nord 4964023.847
- ZONA DI RISPETTO RISTRETTA ISOCRONA 60 GIORNI
- ZONA DI RIPETTO ALLARGATA ISOCRONA 365 GIORNI



Pozzo ad uso idropotabile in comune di Carentino

DEFINIZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO AI SENSI DEL R.R.
N. 15/R DEL 11/12/2006 E S.M.I.

Area di salvaguardia su planimetria catastale	N. elaborato: Allegato 10	Data: Ottobre 2018	Scala: 1:2.000
---	-------------------------------------	-----------------------	-------------------

Studio Associato Massone - Di Cosmo
Ingegneria geotecnica e geologia
Via Martiri della Libertà 20
I 5040 Castelletto Monferrato (AL)
tel. 0131 239460 fax 0131 233320
e-mail: geomassone@libero.it

Ing. Rita Di Cosmo